



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

**Avviso pubblico per la selezione di docenti per la costituzione
delle *équipe* formative territoriali per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025**

ART. 1 – OGGETTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, modificato dall'art. 23, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è indetta una procedura selettiva pubblica mediante comparazione per titoli, esperienze professionali e colloquio, finalizzata a individuare, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, un numero massimo di venti docenti da porre in posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali e presso l'Amministrazione centrale – Unità di missione per il PNRR e di un numero massimo di cento docenti da porre in posizione di esonero dall'esercizio delle attività didattiche.
2. I venti docenti comandati e i cento docenti in esonero dal servizio costituiscono le *équipe* territoriali formative, che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, assicurano un costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, congiuntamente al Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR e con il coordinamento dell'Unità di missione per il PNRR.
3. I venti docenti in posizione di comando da destinare esclusivamente ad azioni di supporto al PNRR sono assegnati in numero di una unità a ciascuno degli Uffici scolastici regionali e di due unità all'Unità di missione del Ministero dell'istruzione e del merito, secondo quanto previsto nella tabella A, allegata al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
4. I posti relativi al collocamento in esonero per un numero massimo di cento docenti sono ripartiti, a livello regionale, sulla base del numero di istituzioni scolastiche presenti sul territorio come da tabella B, allegata al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Alla presente procedura selettiva sono ammessi a partecipare i docenti di ruolo e in servizio presso le istituzioni scolastiche statali, a tempo indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova.
2. Per la selezione relativa ai posti in posizione di esonero, il candidato può concorrere, a pena di esclusione, esclusivamente per la regione in cui si trova la propria sede di titolarità per l'anno scolastico 2023/2024.
3. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione esclusivamente attraverso il portale Istanze *on-line*, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le istanze presentate con modalità diverse non saranno in alcun caso prese in considerazione.
4. Il docente candidato può presentare la propria istanza esclusivamente per una sola tipologia di posizione (comando o esonero), a pena di esclusione.
5. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, a pena di esclusione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) il cognome e il nome;
 - b) la data, il luogo di nascita, la residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale) e il codice fiscale;
 - c) di aver superato, con esito positivo, il periodo di prova;
 - d) la tipologia di selezione per la quale presenta la candidatura (comando con indicazione del posto presso il Ministero dell'istruzione e del merito o presso l'Ufficio scolastico regionale per il quale si candida, di cui alla tabella A, allegata al presente avviso, o esonero);
 - e) di essere idoneo allo svolgimento delle funzioni richieste;
 - f) di possedere i requisiti e i titoli previsti dal presente avviso. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - g) l'indirizzo, il numero telefonico, il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla presente selezione. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente qualsiasi variazione tramite il sistema Istanze *on-line*;
 - h) copia del documento di identità in corso di validità, che sarà altresì utilizzato per l'identificazione, in caso di ammissione al colloquio in videoconferenza;
 - i) se, nel caso in cui si tratti di persona con disabilità, abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistita durante il colloquio in videoconferenza, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario e le eventuali misure di privacy in relazione alla propria disabilità;
 - j) il consenso al trattamento dei dati personali per la presente procedura per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 2016/679.
6. Nella medesima domanda di partecipazione *on line* il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i titoli posseduti e le esperienze professionali documentate, di cui alla tabella C, allegata al presente avviso.
 7. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva vengono autocertificati tramite le dichiarazioni rese dai partecipanti in occasione della compilazione della domanda stessa. Tali requisiti e condizioni devono essere posseduti entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva. In qualsiasi momento l'Amministrazione può procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità della documentazione esibita, nonché sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti.
 8. I dati riportati dal candidato nella domanda assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui all'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica che prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.
 9. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero identificativo e la ricevuta di avvenuta iscrizione alla selezione che il candidato deve stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno dell'eventuale colloquio in videoconferenza.
 10. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di successivo accertamento del possesso



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

dei requisiti di ammissione e dei titoli. In caso di carenza degli stessi, il Ministero dell'istruzione e del merito dispone l'esclusione immediata dei candidati in qualsiasi momento della procedura selettiva, anche a seguito dell'eventuale posizionamento utile in graduatoria. L'esclusione è disposta con provvedimento motivato di cui è data comunicazione agli interessati.

11. L'esclusione dalla selezione è disposta, in qualunque momento, per difetto dei requisiti o per intempestività della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta a pena di decadenza.
12. Il Ministero dell'istruzione e del merito non è responsabile delle mancate comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo di posta elettronica rispetto a quello indicato nella domanda di partecipazione, nonché in caso di eventuali disagi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 3 – TERMINE PER INOLTRO DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. Le domande di partecipazione del personale interessato devono essere presentate, a partire dalle ore **12.00** del giorno **27 giugno 2023** ed **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 luglio 2023**, unicamente tramite il sistema informativo POLIS Istanze *on line*, utilizzando il modello previsto. Si precisa che non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire in altre modalità o mediante PEC e, in ogni caso, oltre il suddetto termine di scadenza.
2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il mancato caricamento delle domande derivante da eventuali disagi o ritardi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 4 – REQUISITI RICHIESTI

1. I candidati devono dimostrare adeguata conoscenza delle riforme nel settore dell'istruzione, delle linee di investimento del PNRR connesse all'innovazione e all'educazione digitale e degli strumenti di attuazione, degli studi, delle ricerche e dei documenti a livello nazionale e internazionale sulla didattica digitale, delle metodologie didattiche innovative e dei processi di digitalizzazione delle istituzioni scolastiche, possedere specifiche e documentate esperienze nella gestione e interazione di gruppi di lavoro finalizzati a progettualità complesse, nell'ideazione e realizzazione di contenuti digitali per la didattica, nella progettazione e realizzazione di ambienti per la didattica, nella formazione di docenti e studenti alle competenze digitali, nonché avere competenze avanzate di utilizzo di dispositivi digitali.
2. Ai candidati ai posti di comando di cui alla tabella A, allegata al presente avviso, oltre ai requisiti di cui al comma 1, è richiesta altresì un'adeguata competenza nella progettazione, realizzazione e valutazione di iniziative didattiche e formative complesse e un'adeguata conoscenza dei procedimenti connessi alla gestione delle attività connesse all'attuazione del PNRR.

ART. 5 – CRITERI DI VALUTAZIONE

1. La valutazione dei candidati per entrambe le selezioni è effettuata da una o più commissioni appositamente costituite, anche a livello territoriale, attraverso la valutazione di:
 - titoli culturali e scientifici: max 25 punti;
 - esperienze professionali: max 25 punti;



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

- colloquio tecnico-motivazionale sulla base dei requisiti richiesti dall'art. 4: max 50 punti.
- 2. La commissione di valutazione ovvero le commissioni di valutazione attribuiranno un punteggio complessivo massimo di 100 punti suddivisi secondo quanto previsto dalla tabella C, allegata al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3. La commissione ovvero le commissioni, al termine della valutazione dei titoli e delle esperienze professionali dichiarate secondo la tabella C, redigono una graduatoria per titoli per ciascun ufficio di cui alla tabella A e per ciascuna regione di cui alla tabella B.

ART. 6 – COLLOQUIO

1. Per la selezione dei docenti in posizione di comando è ammesso a sostenere il colloquio tecnico-motivazionale per la posizione di comando un numero di docenti pari almeno al triplo dei posti disponibili presso ciascun Ufficio scolastico regionale e presso il Ministero dell'istruzione e del merito, così come indicati nella tabella A, allegata al presente avviso, sulla base del più alto punteggio conseguito, fatti salvi eventuali candidati che abbiano conseguito punteggi pari merito.
2. Per la selezione dei docenti in posizione di esonero è ammesso a sostenere il colloquio tecnico-motivazionale un numero di docenti pari al doppio del numero dei posti disponibili in ciascuna regione, così come indicati nella tabella B, allegata al presente avviso, sulla base del più alto punteggio conseguito, fatti salvi eventuali candidati che abbiano conseguito punteggi pari merito.
3. I docenti candidati per le posizioni di comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito e tutti i docenti candidati per le posizioni di esonero, che abbiano validamente presentato la propria candidatura entro i termini previsti dall'avviso potranno verificare, dopo l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione, l'esito della fase di valutazione dei titoli e delle esperienze, accedendo al portale "Istanze on line", inserendo le proprie credenziali di accesso e selezionando l'istanza di cui al presente avviso. Ciascun candidato visualizzerà il punteggio conseguito, la posizione nella graduatoria e, in caso di ammissione al colloquio, la data e l'orario di svolgimento del colloquio nonché il *link* per il collegamento tramite sistema di videoconferenza. La pubblicazione di tali dati sul portale "Istanze *on line*" ha valore di notifica a tutti gli effetti.
4. I docenti candidati per le posizioni di comando presso gli Uffici scolastici regionali, che abbiano validamente presentato la propria candidatura entro i termini previsti dall'avviso, riceveranno apposita comunicazione sull'indirizzo di posta istituzionale circa l'esito della fase di valutazione dei titoli e delle esperienze con il punteggio conseguito e, in caso di ammissione al colloquio, la data e l'orario di svolgimento del colloquio nonché il *link* per il collegamento tramite sistema di videoconferenza, predisposto dall'Ufficio scolastico regionale di riferimento, o la comunicazione di altra modalità di svolgimento del colloquio. L'invio di tali dati sull'indirizzo di posta elettronica istituzionale del candidato ha valore di notifica a tutti gli effetti.
5. Per i docenti candidati alla posizione di comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito o alla posizione di esonero, l'avviso relativo alla data e all'orario di inizio dei colloqui verrà pubblicato, almeno cinque giorni prima dell'inizio degli stessi, sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione e del merito. Per i docenti candidati alla posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali, l'avviso relativo alla data e all'orario di inizio dei colloqui verrà pubblicato, almeno cinque giorni prima dell'inizio degli stessi, sul sito istituzionale del rispettivo Ufficio scolastico regionale. La pubblicazione di tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

6. Il colloquio si svolgerà in modalità di videoconferenza tramite apposita piattaforma. Per i candidati alla selezione per la posizione di comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito e per la posizione di esonero, le modalità tecniche di svolgimento dell'esame saranno rese visibili ai candidati sul portale "Istanze *on line*", secondo la procedura indicata al comma 3, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per il colloquio. Per i candidati alla selezione per la posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali, le modalità tecniche di svolgimento dell'esame saranno comunicate tramite l'indirizzo di posta elettronica del candidato.
7. La presentazione della candidatura ai sensi del presente avviso implica l'accettazione delle modalità per lo svolgimento del colloquio in videoconferenza.
8. Ogni candidato nella data e nell'ora in cui inizia il colloquio in videoconferenza dovrà trovarsi in una stanza senza altre persone, con le porte chiuse, dotandosi, a proprio carico, delle necessarie attrezzature digitali per il collegamento in videoconferenza (computer, microfono e videocamera) e dell'adeguata connettività a Internet, nonché del documento di identità, che deve essere il medesimo documento allegato in sede di candidatura.
9. Durante il colloquio, il candidato dovrà tenere sempre accesa la videocamera senza uso di sfondi virtuali; è fatto divieto al candidato di utilizzare durante il colloquio cuffie, auricolari, telefono fisso o mobile.
10. Il Ministero dell'istruzione e del merito non è responsabile di eventuali problematiche tecniche o di connettività, che impediscano al candidato di poter svolgere il colloquio in videoconferenza.
11. I candidati per la selezione per la posizione di comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito e per la posizione di esonero, ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso devono caricare il *curriculum vitae* in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati in sede di candidatura sul portale "Istanze *on line*", riaccedendo all'istanza di candidatura, almeno 3 giorni prima dell'inizio del colloquio stesso.
12. I candidati per la selezione per la posizione di comando presso gli Uffici scolastici regionali, ammessi al colloquio con riserva di accertamento dei requisiti richiesti dal presente avviso, devono inviare il *curriculum vitae* in formato europeo e la documentazione attestante il possesso dei titoli dichiarati in sede di candidatura all'indirizzo PEC di posta istituzionale degli Uffici scolastici regionali.
13. La mancata presentazione o partecipazione al colloquio in videoconferenza sarà considerata rinuncia alla partecipazione alla selezione qualunque sia la causa.
14. Qualora le commissioni rilevino, durante il colloquio, condotte in violazione delle vigenti normative e delle disposizioni contenute nel presente avviso, poste in essere da un candidato, le stesse possono procedere ad annullare il colloquio e ad attribuire il punteggio minimo previsto.
15. L'avviso di cui al comma 5 del presente articolo contiene altresì le indicazioni per la richiesta di accesso alla stanza virtuale di svolgimento dei colloqui in qualità di uditori ad altri candidati al colloquio. Sarà dato accesso soltanto ai primi 10 uditori richiedenti in ordine cronologico di richiesta per ciascuna giornata di svolgimento dei colloqui. Gli Uffici scolastici regionali possono disporre l'ammissione degli eventuali uditori alle selezioni regionali anche con altre modalità.
16. Tutti gli uditori invitati a seguito di accettazione della richiesta dovranno, per tutta la durata della sessione, tenere spento il microfono, senza interagire tramite *chat*. In caso di comportamento non conforme dell'uditore, la commissione può procedere ad espellere



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

l'auditore dalla sessione.

17. È fatto divieto a chiunque di registrare, per intero o in parte, con strumenti di qualsiasi tipologia, l'audio, il video o l'immagine della seduta a distanza e di diffondere dati o informazioni ottenuti in virtù di tale accesso. I comportamenti non conformi a quanto prescritto saranno perseguiti in termini di legge.
18. Gli Uffici scolastici regionali possono stabilire altre tipologie di svolgimento del colloquio, che saranno previamente comunicate ai rispettivi candidati ammessi.

ART. 7 – COMPOSIZIONE E COMPITI DELLE COMMISSIONI. CONDIZIONI OSTATIVE ALL'INCARICO DI PRESIDENTE E COMPONENTE DI COMMISSIONE

1. È costituita una o più commissioni di valutazione per le candidature alle posizioni di comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito e per tutte le posizioni di esonero e una commissione di valutazione per le candidature alle posizioni di comando presso ciascun Ufficio scolastico regionale.
2. Le commissioni di valutazione, composte da tre membri, sono nominate con apposito decreto del direttore dell'Unità di missione del PNRR per le posizioni di comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito e per tutte le posizioni di esonero, e con apposito decreto del direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo sostituto per le posizioni di comando presso il rispettivo Ufficio. I componenti delle commissioni sono individuati tra coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti nel presente articolo.
3. Le commissioni di valutazione per la presente selezione pubblica possono essere composte da dirigenti amministrativi e funzionari del Ministero dell'istruzione e del merito ovvero da professori o ricercatori universitari, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti.
4. A ciascuna commissione è assegnato un segretario.
5. Le commissioni, sulla base delle valutazioni di cui all'art. 5, procedono a redigere le graduatorie di cui all'art. 8.
6. I provvedimenti di nomina delle commissioni possono indicare anche i componenti supplenti, scelti secondo i medesimi requisiti previsti dal presente articolo.
7. Le commissioni possono validamente riunirsi anche con sistemi di videoconferenza, secondo le modalità previste dal decreto di nomina.
8. Ai membri delle commissioni, ordinari e supplenti, e ai segretari non spettano compensi, gettoni o indennità di presenza né rimborsi spese comunque denominati.
9. Alla sostituzione dei presidenti e dei componenti le commissioni, rinunciatari o decaduti dalla nomina, si provvede con analogo decreto.
10. Il presidente e i componenti delle commissioni giudicatrici devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
 - a) non devono aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;
 - b) non avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi dell'articolo 55 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro (per i dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i docenti), e del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (per i professori e i ricercatori universitari);
 - c) non essere incorsi in alcuna delle sanzioni disciplinari previste dai codici disciplinari dei rispettivi ordinamenti;
 - d) non essere stati collocati a riposo da più di tre anni e, se in quiescenza, non aver superato il settantesimo anno di età alla data di indizione della presente procedura selettiva;
 - e) a partire da un anno precedente alla data di indizione della presente procedura, non essere componente dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, non ricoprire carriere o



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

incarichi politici e non essere rappresentanti sindacali, ivi comprese le Rappresentanze sindacali unitarie, o designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

- f) non avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più candidati.
11. Il decreto con il quale sono costituite la commissioni è pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione e del merito per le posizioni di comando presso l'Amministrazione centrale e per tutte le posizioni di esonero o dell'Ufficio scolastico regionale competente per le posizioni presso gli Uffici scolastici regionali.

ART. 8 – GRADUATORIE

1. Le graduatorie, relative alle selezioni per posizioni di comando presso il Ministero dell'istruzione e del merito e presso gli Uffici scolastici regionali di cui all'allegata tabella A, sono approvate per le posizioni relative al Ministero dell'istruzione e del merito con apposito decreto del direttore dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e, per le posizioni relative agli Uffici scolastici regionali, con apposito decreto del direttore dell'Ufficio scolastico regionale competente o loro sostituto.
2. Le graduatorie, relative alle selezioni per posizioni di esonero di cui all'allegata tabella B, sono approvate per le posizioni relative al Ministero dell'istruzione e del merito con apposito decreto del direttore dell'Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
3. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 2 hanno validità per gli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025.
4. Le graduatorie sono redatte sulla base della somma dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli, delle esperienze e del colloquio.
5. Il punteggio minimo per il superamento dell'intera selezione, dato dalla somma dei punti per la valutazione dei titoli, delle esperienze professionali e del colloquio, deve essere pari ad almeno 35 punti. In caso di parità di punteggio, precede il docente più giovane per età.
6. Conseguono il comando i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero dei posti disponibili per ciascun ufficio di cui all'allegata tabella A, che abbiano comunque riportato un punteggio complessivo, calcolato in base a quanto previsto dal comma 5, pari o superiore a 35 punti. La rinuncia al comando comporta la decadenza dalla relativa graduatoria.
7. Conseguono l'esonero dall'esercizio delle attività didattiche i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero dei posti disponibili per regione, di cui all'allegata tabella B, che abbiano comunque riportato un punteggio complessivo, calcolato in base a quanto previsto dal comma 5, pari o superiore a 35 punti. La rinuncia all'esonero comporta la decadenza dalla graduatoria.
8. L'eventuale sopravvenuto trasferimento della sede di titolarità, o comunque di servizio, del docente candidato per la selezione in posizione di esonero in una regione diversa da quella della graduatoria comporta, altresì, la decadenza dalla graduatoria e dall'esonero, se già disposto.
9. In caso di eventuale aumento del contingente delle *équipe* territoriali da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, ovvero in caso di rinunce, si potrà procedere allo scorrimento delle graduatorie.
10. Gli Uffici scolastici regionali trasmettono all'Unità di missione del PNRR gli esiti della procedura selettiva e le relative graduatorie per le posizioni di comando.



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

ART. 9 – INQUADRAMENTO, TRATTAMENTO E FORMAZIONE

1. I docenti selezionati per la posizione di comando sono assegnati agli uffici di cui all'allegata tabella A per lo svolgimento esclusivamente di attività di costante accompagnamento alle istituzioni scolastiche per l'attuazione degli investimenti del PNRR, congiuntamente al Gruppo di supporto alle scuole per il PNRR e con il coordinamento dell'Unità di missione per il PNRR, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. Non è previsto lo svolgimento del servizio ad orario parziale. Si specifica che in caso di assegnazione dell'incarico continuerà ad essere corrisposta la retribuzione in godimento secondo le vigenti disposizioni contrattuali di riferimento.
2. I docenti selezionati per la posizione di esonero vengono esonerati dall'esercizio delle attività didattiche per la durata di 2 anni scolastici – 2023/2024 e 2024/2025 – ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 1, comma 2, del presente avviso. Non è previsto lo svolgimento del servizio nella posizione di esonero ad orario parziale. Si specifica che in caso di assegnazione dell'incarico continuerà ad essere corrisposta la retribuzione in godimento secondo le vigenti disposizioni contrattuali di riferimento.
3. L'attività svolta nelle *équipe* territoriali formative per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto è valida a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
4. Il personale docente in posizione di comando è assegnato presso gli uffici di cui all'allegata tabella A. La sede di servizio è presso gli uffici dell'Amministrazione centrale o presso gli Uffici scolastici regionali di assegnazione.
5. Al personale docente in posizione di esonero nell'ambito delle *équipe* territoriali formative si applicano, in materia di ferie, permessi e assenze dal servizio a qualunque titolo effettuate, gli istituti contrattuali del vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro relativo al personale del comparto "Istruzione e Ricerca". L'istituzione scolastica presso la quale il docente continua a essere titolare mantiene la gestione complessiva di tutte le questioni inerenti lo stato giuridico ed economico, ivi comprese le assenze, le ferie e i permessi.
6. L'incarico di docente in posizione di esonero e componente delle *équipe* territoriali formative è incompatibile con la contemporanea fruizione di distacchi, comandi o altri incarichi. Ciascun docente dovrà sottoscrivere all'atto di accettazione dell'incarico apposita dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e di conflitto di interessi, anche potenziale.
7. Per la sostituzione del personale utilizzato presso le *équipe* territoriali formative, si provvede con supplenze fino al termine delle attività didattiche da conferire per la durata del comando o dell'esonero, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
8. Per i docenti componenti le *équipe* formative territoriali possono essere previste specifiche sessioni di formazione.

ART. 10 – ATTIVITÀ

1. I docenti individuati con la selezione in posizione di comando operano presso le sedi di servizio dell'Amministrazione centrale o presso gli Uffici scolastici regionali di assegnazione.
2. I docenti individuati con la selezione in posizione di esonero operano nella regione e nell'area geografica provinciale o territoriale dove è presente la sede di titolarità.
3. Le attività delle *équipe* territoriali sono effettuate sul territorio di assegnazione e sono finalizzate a garantire il supporto per l'attuazione delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza connesse con l'innovazione didattica e digitale a tutte le istituzioni scolastiche del territorio di competenza e a promuovere azioni di formazione del personale docente sulla



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

didattica digitale e di potenziamento delle competenze digitali degli studenti.

4. Le attività e le azioni affidate alle *équipe* territoriali sono coordinate e monitorate dall'Unità di missione per il PNRR, anche in collaborazione con i rispettivi Uffici scolastici regionali, al fine di garantire una efficace attività sul territorio per il raggiungimento di *target* e *milestone* del PNRR, sulla base di appositi indirizzi.
5. L'Unità di missione per il PNRR cura a livello nazionale le azioni di monitoraggio annuale sulle attività svolte, nonché l'impatto delle attività delle *équipe* territoriali in relazione al raggiungimento degli obiettivi connessi alle linee di investimento del PNRR correlate con l'utilizzo delle tecnologie digitali nell'educazione.
6. Ai docenti costituenti le *équipe* formative territoriali possono essere affidati i compiti di:
 - a) sostegno e accompagnamento all'interno delle istituzioni scolastiche del territorio per l'attuazione del PNRR, in particolare delle linee di investimento correlate all'educazione digitale;
 - b) promozione e supporto alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di metodologie didattiche innovative e allo sviluppo di progetti di didattica digitale, cittadinanza digitale, educazione ai *media*, intelligenza artificiale;
 - c) promozione, supporto e accompagnamento per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi per docenti sulla transizione digitale con l'utilizzo della piattaforma "Scuola Futura", anche al fine di favorire l'animazione e la partecipazione delle comunità scolastiche, attraverso la promozione di comunità di pratiche e l'organizzazione di *workshop* e/o laboratori formativi;
 - d) documentazione e valorizzazione delle buone pratiche di attuazione delle linee di investimento del PNRR e delle sperimentazioni attivate nelle istituzioni scolastiche, nel campo delle metodologie didattiche innovative.
7. L'Unità di missione per il PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito definisce, con successivi atti, le modalità di svolgimento delle attività da parte delle *équipe* territoriali in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

ART. 11 – ACCESSO AGLI ATTI DELLA SELEZIONE

1. Fino a quando la procedura selettiva non sia conclusa, l'Amministrazione può disporre il differimento dell'accesso agli atti al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione e la speditezza delle operazioni selettive.

ART. 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, in attuazione del regolamento UE n. 2016/679, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione o comunque acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione è finalizzato unicamente all'espletamento della selezione medesima e avverrà con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla selezione e il possesso dei titoli, pena l'esclusione dalla selezione ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
3. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento, per motivi legittimi.



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza

4. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il dirigente dell'Ufficio di coordinamento della gestione dell'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito.

ART. 13 – NORME DI SALVAGUARDIA

1. Il Ministero dell'istruzione e del merito si riserva la facoltà di annullare o revocare il presente avviso di selezione, sospendere o rinviare lo svolgimento della selezione stessa, nonché le connesse attività di nomina dei vincitori, di modificare, fino alla data di nomina dei docenti individuati, il numero dei posti in aumento o in decremento, di sospendere la nomina degli stessi in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare detti incarichi.

ART. 14 – ONERI

1. Ai maggiori oneri derivanti dal comando e dall'esonero del personale docente costituente le *équipe* formative territoriali si provvede ai sensi dell'art. 23, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile della presente procedura è il dott. Andrea Bollini, dirigente dell'Ufficio di coordinamento della gestione dell'Unità di missione del PNRR presso il Ministero dell'istruzione e del merito.

Il presente avviso di selezione è pubblicato sul sito *internet* del Ministero dell'istruzione e del merito.

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Montesarchio

Silvatore Saccaro